

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE
Servizio di gestione dei cimiteri comunali

tra

l'Azienda Multiservizi Rovereto, nella persona del suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante dott. Mauro Previdi, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, assistito dal consigliere di amministrazione Giovanni Curia;

e

la **Filcams-Cgil Trentino**, nella persona del suo Segretario generale sig. Ezio Casagranda, in rappresentanza dei lavoratori dell'attuale gestore del servizio (Ecolcoop Srl);

premesse che

- che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2004, in data 10/02/05, tra il Comune di Rovereto e l'A.M.R. è stato sottoscritto il contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Multiservizi Rovereto del servizio pubblico locale di gestione dei cimiteri comunali, con decorrenza 16/03/05;
- che la Filcams-Cgil Trentino, in rappresentanza dei lavoratori dell'attuale gestore del servizio (Ecolcoop spc. coop. di Rovereto), con nota del 22/05/05 ha richiesto un incontro con A.M.R. per affrontare le problematiche legate al cambio di appalto riguardante il personale occupato ed i relativi trattamenti economici;
- che al termine del confronto sono state raggiunte le seguenti intese;

si concorda quanto segue:

1. CONTRATTO DI LAVORO


Per il personale impiegato nel servizio di gestione dei cimiteri comunali, A.M.R. procederà ad applicare il contratto di lavoro in essere presso il precedente gestore (Ecolcoop), ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 20/09/1999 (come modificato dagli accordi successivi del 02/07/01 e 02/07/04).

2. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

1. A.M.R. procederà ad assumere il Personale in forza presso il precedente gestore fino al 15/03/05, nelle seguenti modalità:
 - a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato: i sigg. Tavonati Marcello, Bernardi Tiziano, Ferrarini Mirko, Pedraz Luciano;
 - b) il sig. Roveri Giovanni: con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time a 16h/settimanali. Le Parti si incontreranno entro settembre per verificare la situazione.
2. L'assunzione da parte di A.M.R. avviene con novazione del rapporto di lavoro, e quindi con autonomia e organizzazione propria. Rispetto a qualsiasi controversia in sospeso o che dovesse instaurarsi con il precedente datore di lavoro, A.M.R. dichiara la propria estraneità da ogni responsabilità o rivendicazione.
3. Relativamente alle assunzioni effettuate a tempo indeterminato si precisa che alla scadenza dell'affidamento del servizio, o in caso di revoca/risoluzione dello stesso, da parte dell'Ente locale, il rapporto di lavoro del Personale assegnato al servizio di gestione cimiteriale in forza presso A.M.R. cesserà per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro ex. art. 3 L. 604/66). Su richiesta dell'Organizzazione sindacale A.M.R. si attiverà, per quanto di sua competenza, affinché il gestore subentrante riassuma il personale interessato.

3. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. L'inquadramento del personale viene mantenuto al 5° livello CCNL Terziario.
2. A.M.R. garantirà il trattamento retributivo come definito nella tabella di cui al successivo punto 7); oltre alla retribuzione contrattuale, saranno quindi previste altre voci quali:
 - a) superminimo riassorbibile: detto superminimo potrà essere riassorbito solo in occasione di futuri aumenti contrattuali derivanti da contrattazione di secondo livello;
 - b) indennità varie: si intendono comprensivi ogni e qualsiasi indennità previste per l'espletamento delle prestazioni cimiteriali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: indennità per esumazioni ed estumulazioni, per eventuali operazioni tanatologiche, etc), ivi comprese eventuali maggiorazioni per la flessibilità oraria (anche per clausole flessibili per il p/time del sig. Roveri);
 - c) indennità per reperibilità: sarà erogata ai lavoratori interessati per 12 mensilità, nell'importo di €. 120,00 lordi mensili.
3. A.M.R. dà atto che l'indennità di reperibilità, a favore dei sigg. Tavonati e Bernardi, è stata riconosciuta agli interessati, dal precedente gestore, solamente a decorrere dal mese di gennaio 2005.



4. Ai fini retributivi ed ai fini del calcolo degli scatti di anzianità ex art. 112 CCNL, A.M.R. riconoscerà il periodo di anzianità, nonché l'importo, maturato dal Personale presso il precedente gestore (Ecolcoop); la cifra (che sarà indicata in busta paga con la denominazione "elemento ass. ex. art. 3.4 accordo aziendale") sarà riassorbita dai futuri scatti di anzianità.

4. FLESSIBILITA' DELL'ORARIO

- In relazione alla particolarità del Servizio, si dà atto che l'articolazione dell'orario di lavoro del personale terrà necessariamente conto degli orari di svolgimento dei funerali, fissati secondo le disposizioni impartite dal Comune di Rovereto. In tal senso l'orario di lavoro programmato potrà subire modificazioni.
- Qualora si presenti l'esigenza di garantire il servizio anche nella giornata del sabato, le ore così svolte, oltre le 40 ore settimanali, saranno recuperate successivamente in regime di flessibilità.
- In caso di necessità e nell'ambito dell'orario contrattuale, il Personale potrà essere chiamato, a rotazione, a svolgere il servizio di apertura/chiusura dei cimiteri.
- In considerazione degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia aziendale posti dal Comune di Rovereto e/o da A.M.R., tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali, il Personale potrà essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa anche presso gli altri servizi gestiti da A.M.R. (a titolo esemplificativo: farmacie; parcheggi; palestre, etc.), fermo restando l'esigenza primaria di garantire la regolarità del servizio cimiteriale. Rimane fermo quanto previsto al precedente punto 2.3.

5. CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

- Tenuto conto della particolarità del servizio svolto, nonché delle particolari esigenze organizzative del servizio (a titolo esemplificativo: orario di svolgimento dei funerali), per il Personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è consentito il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata, con preavviso secondo le modalità previste da CCNL e da Legge.
- Nei rapporti di lavoro part-time, l'indicazione della collocazione temporale dell'orario (art. 2.2 D.Lgs. 61/2000 e s.m.i.) può essere modificata da parte dell'Azienda, in relazione alle mutate esigenze organizzative del servizio previo confronto con la/e OO.SS. sottoscriventi il presente accordo aziendale.
- L'orario di lavoro della persona, anche in rapporto part-time, che si occupa del servizio di apertura e chiusura/cancelli è determinato in funzione degli orari di apertura al pubblico dei cimiteri secondo le disposizioni emanate dal Comune di Rovereto.

6. DURATA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

- Il presente accordo decorre dal 16/03/2005 ed avrà durata sino al termine dell'affidamento del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale.
- Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente durante il periodo di vigenza dell'accordo al fine di verificare la rispondenza dell'accordo medesimo, rispetto alle esigenze del servizio.
- Qualora in sede di rinnovo CCNL alcuni degli istituti richiamati nel presente accordo fossero oggetto di revisione, le Parti si incontreranno per introdurre nel presente accordo gli eventuali aggiornamenti.

7. RETRIBUZIONI LORDE

RETRIBUZIONE
Retribuzione base e conting.
Elem. assorb. (art. 3.4 acc.az.)
3° elem. Provinciale
Superminimo riassorb.
Indennità varie (esumaz, fless.,etc.)
Indennità reperibilità
Totale retribuzione mensile

ACCORDO A.M.R./Cgil-Filcams		
Tavonati Bernardi	Ferrarini Pedraz	Roveri
5° liv. 40h	5° liv. 40h	5° liv. 16,0 h
1.171,05	1.171,05	468,42
20,30		8,12
7,75	7,75	3,10
132,91	22,71	
100,00	50,00	19,38
120,00		
1.552,01	1.251,51	499,02

Letto, accettato e sottoscritto.
Rovereto, 16 marzo 2005



L'Azienda Multiservizi Rovereto
(dott. Mauro Previdi)

Mauro Previdi

La Filcams-Cgil
(sig. Ezio Casagrande)

Ezio Casagrande